

PRESIDENZIALE N. 9/10/PRES

Esposto dell'associazione Sinistra Ecologia e Liberta' nei confronti della società R.t.i. Reti Televisive Italiane S.p.a. (emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Canale 5, Italia Uno e Rete 4) per la presunta violazione degli articoli 2,3,4,5,6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 6 della delibera n. 25/10/CSP

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010 - come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP dell'11 marzo 2010 - e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 3, del sopra citato regolamento, che prevede che il Presidente in casi straordinari di necessità e urgenza può adottare provvedimenti riferendone all'Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile;

VISTO l'esposto pervenuto a questa Autorità in data 19 marzo 2010 (prot. n. 17022), da parte dell'associazione Sinistra Ecologia Libertà, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa D'Urbano, nel quale si asserisce che, nel corso della campagna per le elezioni regionali ed amministrative previste per il 28 e 29 marzo 2010, tutte le emittenti televisive del gruppo R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., Canale 5, Italia 1 e Rete 4, nel periodo compreso tra il 7 e il 13 marzo 2010 e in tutte le edizioni dei telegiornali, hanno riservato spazi informativi irrisori ad esponenti e rappresentanti della lista medesima, in violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento recati dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, modificata dalla delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo 2010;

VISTA la nota del 11 marzo 2010 (prot. n. 16147) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A, emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5, Italia Uno e Rete 4, eventuali controdeduzioni in merito alla segnalazione pervenuta;

VISTA la memoria della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. del 20 marzo 2010 (prot. n. 17234), integrata il 22 marzo seguente, con la quale la concessionaria ha eccepito quanto segue:

- in primo luogo deve rilevarsi l'improcedibilità della contestazione mossa, in quanto questa non è stata preventivamente inviata ad RTI, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), l. 22 febbraio 2000, n. 28. Il preventivo invio della segnalazione alle emittenti interessate, oltre ad essere richiesto dal disposto normativo, costituisce altresì atto dovuto e necessario sia in considerazione dei ristretti termini del procedimento, sia per consentire alle emittenti un adeguamento spontaneo che corregga eventuali squilibri informativi, rendendo superfluo un eventuale intervento dell'Autorità;
- nel merito, nell'evidenziare la genericità dell'esposto, il quale non indica uno specifico periodo di riferimento, si rileva che per il primo periodo di campagna elettorale, l'associazione Sinistra Ecologia Libertà non poteva essere considerato "soggetto politico" ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 24/10/CSP, in quanto privo di rappresentanza sia nel Parlamento Italiano che nel Parlamento Europeo, mentre, con riferimento alla seconda fase della campagna elettorale, occorre valutare la difficoltà nell'individuazione dei soggetti rientranti nella categoria di "soggetti politici", in considerazione del fatto che la comunicazione ufficiale delle liste ammesse alle elezioni è pervenuta soltanto il 16 marzo 2010;

- in ogni caso la Società ha già avviato autonomamente un recupero, ancora in corso, dei tempi destinati a tale soggetto politico, come risulta anche dall'integrazione inviata il 22 marzo 2010, secondo la quale la lista in questione ha beneficiato fino al 21 marzo dei seguenti tempi di parola: Tg5 5 minuti e 46 secondi, Tg4 4 minuti e 12 secondi;

RILEVATO che il soggetto segnalante ha presentato liste di candidati con il medesimo simbolo in collegi o circoscrizioni tali da interessare almeno un quarto degli elettori su base nazionale chiamati alle consultazioni che si terranno nei giorni 28 e 29 marzo 2010 ed è, pertanto, soggetto legittimato relativamente al periodo successivo alla presentazione delle candidature, ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 25/10/CSP;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche e resi pubblici sul sito dell'Autorità, relativamente a tutte le edizioni dei notiziari "Tg5", "Tg4" e "Studio Aperto" dal 7 al 13 marzo 2010, risultano le seguenti presenze del soggetto politico segnalante:

- per quanto riguarda il notiziario "Tg5" su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a due ore, quarantatré minuti e sette secondi, il soggetto segnalante ha fruito di cinque secondi pari allo 0,05%, mentre il Popolo della Libertà ha impegnato un'ora, trentadue minuti e ventisei secondi pari al 56,67% del tempo totale, la Lega Nord due minuti e ventisette secondi pari all'1,50%, il Partito Democratico ventiquattro minuti e ventinove secondi pari al 15,01%, Di Pietro-Italia dei Valori tredici minuti e cinquantaquattro secondi pari all'8,52%, il Partito Socialista italiano cinque secondi pari allo 0,05%, l'Unione di Centro sette minuti e trentatré secondi pari al 4,63%, la Lista Marco Pannella- Emma Bonino tredici minuti e nove secondi pari all'8,06%, la Federazione dei Verdi sette minuti e quarantacinque secondi pari al 4,75%, la Federazione della Sinistra quarantacinque secondi pari allo 0,46%, l'Udeur-Popolari tre secondi pari allo 0,03%;
- per quanto riguarda il notiziario "Tg4" su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a un'ora, trentuno minuti e sedici secondi, il soggetto segnalante ha fruito di quattro minuti e quaranta secondi pari al 5,11%, mentre il Popolo della Libertà ha impegnato cinquantasette minuti e cinquantaquattro secondi pari al 63,44% del tempo totale, la Lega Nord nove secondi pari allo 0,16%, il Partito Democratico tredici minuti e trentasette secondi pari al 14,92%, Di Pietro- Italia dei Valori cinque minuti e quattro secondi pari al 5,55%, la lista Marco Pannella-Emma Bonino quattro minuti e quarantatré secondi pari al 5,35%, l'Unione di Centro due minuti e diciotto secondi pari al 2,52%, la Federazione dei Verdi cinque secondi pari allo 0,09%, la Federazione della Sinistra cinque secondi pari

allo 0,09%, l'Alleanza per l'Italia trenta secondi pari allo 0,55%, il partito Socialista italiano tre secondi pari allo 0,05%;

- per quanto riguarda il notiziario "Studio Aperto" su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a diciannove minuti e diciannove secondi, il soggetto segnalante ha fruito di venti secondi pari all'1,73%, mentre il Popolo della Libertà ha impegnato otto minuti e quarantaquattro secondi pari al 45,21% del tempo totale, la Lega Nord quaranta secondi pari al 3,45%, il Partito Democratico sei minuti e cinquantacinque secondi pari al 35,81%, Di Pietro-Italia dei Valori due minuti e otto secondi pari all'11,04%, la Lista Marco Pannella - Emma Bonino quattordici secondi pari all'1,21%, la Federazione della Sinistra tre secondi pari allo 0,26%, l'Alleanza per l'Italia sette secondi pari allo 0,60%;

CONSIDERATO che l'Autorità con delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo u.s. ha modificato la delibera n. 25/10/CSP, annullando in via di autotutela, le disposizioni che equiparavano i programmi di informazione a quelli di comunicazione politica per le emittenti private, ravvisando la necessità ed urgenza di conformare la disciplina di cui trattasi all'articolo 2 della legge n. 28/2000 secondo la lettura della predetta norma e delle pronunzie della Corte costituzionale in materia data dal TAR con le ordinanze nn. 01179/2010 e 001180/2010 del 12 marzo 2010;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, il quale garantisce parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

RILEVATO che la disciplina attuativa dell'articolo 5 della legge 28 del 2000 nei confronti delle emittenti private in ambito nazionale per le elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, è dettata, per il periodo successivo alla presentazione delle liste dall'articolo 6 della delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, come modificato dalla delibera n. 31/10/CSP, ai sensi del quale, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari e nei programmi di approfondimento, oggetto del presente esposto, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione

matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO che con la delibera n. 30/10/CSP dell’11 marzo 2010 l’Autorità , con riferimento ai dati di monitoraggio fino al 6 marzo 2010, pur considerando la situazione di incertezza determinatasi nella presentazione delle liste elettorali, ha rilevato un certo squilibrio nell’informazione sui telegiornali ed ha rivolto un richiamo a tutte le emittenti radiotelevisive al rispetto dei principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento di tutte le liste concorrenti;

CONSIDERATO che la società RTI, in ottemperanza al citato richiamo è tenuta ad attribuire un adeguato accesso all’informazione politica al soggetto politico segnalante ;

CONSIDERATO che l’Autorità vigilerà con un costante monitoraggio che sia data piena ottemperanza al citato richiamo;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

TENUTO CONTO dei termini previsti dall’art.10 comma 2 della legge n. 22 febbraio 2000 n.28 i quali pur avendo finalità sollecitatorie, come riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, impongono tuttavia di provvedere con la massima tempestività all’adozione dei provvedimenti conseguenti ad esposti in materia di par condicio;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art 3 comma 3 del regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento sottoponendolo alla ratifica della Commissione per i servizi ed i prodotti nella prima riunione utile;

DECRETA

La società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente le emittenti televisive in ambito nazionale “Canale 5” “Italia Uno” e “Rete 4”, con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8 , è tenuta, in ottemperanza al richiamo di cui alla delibera n. 30/10/CSP, ad attribuire un adeguato accesso all’informazione politica all’associazione Sinistra Ecologia Libertà.

. La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 22 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò